



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO "D. ALIGHIERI"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 -

CF 85001470179

E- mail: BSIC829001@istruzione.it - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it

protocollo vedi segnatura

- **A Tutti I Genitori**
- **A Tutto Il Personale Docente**
- **A Tutto Il Personale Ata**

**Dell'istituto Comprensivo di
Calcinato**

- **Atti**
- **Sito Web**

PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Per il triennio 2021/22-2022/23-2023/24 le elezioni si svolgeranno in presenza, domenica 21 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 13:30, presso la sede in Via Arnaldo n. 64 (Scuola Secondaria di 1° grado "D. Alighieri").

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è l'unico organo collegiale della scuola composto da rappresentanti di tutte le componenti: tra i compiti prevalenti vi è l'approvazione del Programma Annuale, i Regolamenti di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Normativa di riferimento

Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l'OM 15 luglio 1991, in particolar modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46; Per le competenze del Consiglio di istituto: la normativa principale è Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10) "temperato" ed integrato dalla potestà attribuite ai Dirigenti Scolastici dal D. Lgs 165/2001 e dalla Legge 107/2015 ("La Buona Scuola").

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 membri così assegnati:

- a) n. 8 rappresentanti del personale DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- b) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile) degli alunni iscritti;
- c) n. 2 rappresentanti del personale ATA amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- d) il Dirigente Scolastico membro di diritto;

Il PRESIDENTE del Consiglio di Istituto viene eletto nella prima seduta fra i rappresentanti dei genitori.

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati, per ciascuna componente.

- **L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10).
- **L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni** spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

- **L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante la apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce (X)** sul numero arabo indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista.

- Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE **ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.**

- Per la Componente dei GENITORI **ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.** I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi anche di ordine diverso (infanzia-primaria-media), esercitano il diritto di voto una sola volta nella classe del figlio minore (si specifica che il programma in uso presso la segreteria prevede già l'elaborazione automatica con la regola del figlio minore).

- Per la Componente del PERSONALE A.T.A. **ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.**

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

F.to* La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Emanuela Boselli

* (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993)